

Al Signor SINDACO
del Comune di Feltre
Piazzetta delle Biade, 1
32032 FELTRE

OGGETTO: richiesta esumazione/estumulazione straordinaria.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a il _____
a _____ e residente a _____
in via _____ n. _____ tel. _____
in qualità di (1) _____ del/della defunto/a _____
nato/a il _____ e deceduto/a il _____,

rendendosi responsabile nei confronti di eventuali aventi diritto,

CHIEDE

di essere autorizzato a procedere alla **esumazione/estumulazione** del defunto stesso dal Cimitero di

- CAMPO n. _____ SEPOLTURA n. _____
- SEZIONE n. _____ COLOMBARO n. _____ FILA _____
- TOMBA DI FAM. n. _____ SEPOLTURA n. _____ FILA _____

per la collocazione nel Cimitero di _____

- CAMPO n. _____ POSTO RISERVATO N. _____
(solo se sepoltura con cella interrata già esistente) *
- SEZIONE n. _____ COLOMBARO n. _____ FILA _____;
- SEZIONE n. _____ OSSARIO INDIVIDUALE n. _____ FILA _____;
- SEZIONE n. _____ OSSARIO DI FAMIGLIA n. _____ FILA _____;
- TOMBA DI FAMIGLIA n. _____ intestata a _____;
- OSSARIO COMUNE DEL CIMITERO DI _____;
- TRASLAZIONE PRESSO IL CIMITERO DI _____.

* ai sensi art. 26, punto 8 del Regolamento per i servizi funebri , cimiteriali e di polizia mortuaria.

La richiesta viene effettuata per il seguente motivo:

Nei casi previsti dal Regolamento, si impegna inoltre a stipulare la relativa concessione cimiteriale.

Luogo e data _____

IL RICHIEDENTE _____

Sottoscrivono la presente richiesta anche tutti gli altri aventi titolo:

- 1) _____ in qualità di (1) _____ firma _____
- 2) _____ in qualità di (1) _____ firma _____
- 3) _____ in qualità di (1) _____ firma _____
- 4) _____ in qualità di (1) _____ firma _____
- 5) _____ in qualità di (1) _____ firma _____
- 6) _____ in qualità di (1) _____ firma _____

.....

(1) indicare il grado di parentela

Si solleva il Comune da qualsiasi responsabilità verso eventuali terzi aventi titolo.

Si allega copia del documento di identità in corso di validità di tutti i richiedenti.

(n.b. Le firme accompagnate da documento la cui validità è scaduta non verranno ritenute valide)

PARTE RISERVATA AL COMUNE:

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Visto il D.P.R. n. 285 del 10/09/1990, articoli n. 83, 88 e 89;

Vista la Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18 e s.m.i;

Visto il Regolamento comunale per i servizi funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria, in particolare gli articoli n. 3, 27, 30, 33, 52 e 55,

Considerato che le eventuali controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario,

AUTORIZZA

l'operazione richiesta.

Feltre, _____

Il Responsabile
U.O. Affari Istituzionali e Personale
Dott.ssa Doriana De Zordi

Le operazioni di esumazione/estumulazione sono state regolarmente eseguite in data _____
dal personale della ditta _____.

Ufficio Amministrativo Cimiteriale

Normativa di riferimento del Regolamento comunale per i servizi funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 30/11/2021:

Art. 3 - Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto esprimibile senza rigore di forme.

In difetto, **i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge, parte dell'unione civile, convivente ex lege 76/2016, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.**

L'ordine sussesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, estumulazioni e trasferimenti.

Art. 27 - Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione di una salma si definisce straordinaria quando è effettuata anticipatamente rispetto alla scadenza decennale, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie per il trasporto in altra sepoltura o per la cremazione possono essere richieste dal coniuge o, in mancanza del coniuge, dai parenti di grado più prossimo e, in caso di pluralità, da tutti gli stessi.

3. Il trasferimento del feretro può avvenire a condizioni che, aperta la sepoltura, si constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora si constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirsi il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

4. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

5. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte ed il coordinatore sanitario dichiarati che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

6. Tranne il caso di cui al comma precedente, le esumazioni straordinarie si possono eseguire in qualsiasi periodo dell'anno. Sono autorizzate dal Responsabile dei Servizi cimiteriali che, sentita l'azienda ULSS, prescrive le misure di volta in volta necessarie.

7. I costi delle esumazioni straordinarie sono interamente a carico del richiedente.

8. Salvo che ai parenti autorizzati è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 30 - Estumulazioni straordinarie

1. Sono straordinarie le estumulazioni eseguite prima del termine di 10 anni per i loculi aerati e 20 anni per loculi stagni e possono essere eseguite su ordine dell'Autorità Giudiziaria oppure per trasferimento in altra sepoltura o per cremazione. **Possano essere richieste dal coniuge o, in mancanza del coniuge, dai parenti di grado più prossimo e, in caso di pluralità, da tutti gli stessi.**

2. Le estumulazioni straordinarie si possono eseguire in qualunque periodo dell'anno e sono regolate dal Responsabile dei Servizi cimiteriali, sentita l'azienda ULSS, che ne prescrive le misure di volta in volta necessarie.

3. I costi delle estumulazioni straordinarie sono a carico del concessionario o suoi aventi titolo.

Art. 33 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento.

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, a norma della legge numero 26/2001.

2. Le esumazioni straordinarie e le estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, sono sottoposte al pagamento del canone stabilito in tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, i costi sono a carico di chi ne ha chiesto il provvedimento.

Art. 52 - Aventi diritto

1. Il diritto di uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia secondo la discendenza "iure sanguinis" in linea retta del primo concessionario, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione e nel testamento del primo concessionario.

2. A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge/unito civilmente, il "convivente di fatto" come disciplinato dalla normativa, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti e con parità di posizione anche i figli adottivi e i figli naturali.

3. I concessionari o i loro discendenti in linea diretta sono autorizzati a far seppellire nelle rispettive sepolture di famiglia anche persone estranee alla famiglia (cioè non comprese negli aventi diritto), purché corrispondano al Comune un diritto come da tariffa in vigore all'atto della richiesta.

4. Se più sono i titolari, per concessione o per successione, questi, entro un anno, devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la solidale responsabilità di tutti i titolari.

5. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.

Art. 55 - Estumulazione - Vincolo

1. Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, a richiesta dei familiari aventi titolo del defunto, quando occorre disporre della nicchia, per salma di altro avente diritto, purché siano decorsi almeno **20** anni dalla tumulazione. I resti sono conservati nella sepoltura stessa in apposito ossario o in singole cellette, come predisposto.

Il concessionario d'origine, nell'atto della concessione, può stabilire il divieto di estumulazione, per tutta la durata della concessione, per tutte o per alcune salme. Detto vincolo può essere rimosso con richiesta di tutti i contitolari ed ha effetto solo per i posti ancora liberi, non per quelli già occupati.